

L'Ente mutuatario ha chiesto pertanto all'Istituto, per il tramite del Consorzio Nazionale fra gli Istituti di case popolari, che la durata del mutuo in oggetto venga prolungata, mediante atto aggiuntivo, da anni 35 ad anni 50, applicandosi il metodo di ammortamento delle annualità discontinue, di cui le prime 35 di ammontare costante e le ultime 15 pari all'importo annuo del solo contributo statale.-

L'Ente mutuatario fa osservare che il prolungamento di mutuo sopra indicato, mentre non lede in alcun modo gli interessi dell'Istituto mutuante, arrecherebbe un sensibile beneficio al bilancio dello stesso Ente mutuatario in conseguenza della diminuzione dell'annualità di ammortamento.-

In merito a quanto sopra esposto, il Direttore Generale osserva che in effetti i contributi assegnati dallo Stato agli Istituti Autonomi per le case popolari vengono devoluti a favore dei vari Istituti mutuantici per una durata corrispondente all'ammortamento dei singoli mutui, previa notifica al Ministero dei LL.PP. dei rispettivi contratti di mutuo.-

Osserva inoltre che, per tutti i mutui da concedersi a Istituti di case popolari per il tramite del Consorzio Nazionale suddetto, questo Istituto è solito applicare (in conformità di quanto praticato anche dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale) l'ammortamento in anni 50 col sistema delle annualità discontinue: le prime 30 di ammontare costante e le ultime 20 di importo pari a quello del contributo statale annuo.-

Premesso quanto sopra il Direttore Generale ritiene che il prolungamento di mutuo, chiesto dall'Istituto Case Popolari di Roma, possa avvenire accordato a condizione:

1°) che la validità del contratto di prolungamento del mutuo sia subordinata all'emissione del decreto interministeriale che

